



STUDIO NOTARILE
STAME - ZERBINI

Repertorio n. 9514

Fascicolo n. 7587

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DELL'ASSOCIAZIONE BOLOGNA FESTIVAL**
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2026 (duemilaventisei)

Oggi 15 (quindici) giugno.

In Bologna, Galleria Cavour n. 7, nel mio studio.

Davanti a me **dott. GIACOMO ZERBINI Notaio** iscritto al Collegio Notarile di Bologna con residenza in Bologna, si costituisce:

- **STAME dott. Federico**, nato a Bologna (BO) il 7 marzo 1936, quivi residente in Via Dante 28, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo.

Il comparente dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della Associazione denominata Bologna Festival, con sede in Bologna, via Lame 58, codice fiscale 92005500373 P.IVA 03325980377, iscritta nel registro delle Persone giuridiche presso la Regione Emilia Romagna con determinazione n. 003997 del 10 maggio 2002 e nell'anagrafe delle ONLUS presso l'Agenzia delle Entrate di Bologna e precisa che è qui riunita l'Assemblea Straordinaria degli associati per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Adeguamento dello statuto al D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), conferma della volontà di iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e approvazione del nuovo testo di statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Conferimento dei poteri per l'esecuzione delle delibere assunte e per il compimento delle formalità necessarie all'iscrizione nel RUNTS, inclusa la facoltà di apportare allo statuto le modifiche non sostanziali che dovessero essere richieste dalle Autorità competenti.

Varie ed eventuali.

Il Presidente dà atto:

- che l'assemblea è stata convocata con messaggio di posta elettronica inviata agli associati in data 4 giugno 2026 in questo giorno e luogo ad ore 9.00, in prima convocazione e in seconda convocazione per le ore 10,00 stesso giorno e luogo;

- che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta;

- che ora sono presenti, di persona o in tele-video conferenza o per delega regolarmente depositata agli atti della Associazione, n. 28 (ventotto) associati sopra un totale di 63 (sessantatré) aventi diritto alla partecipazione e dichiara l'assemblea validamente costituita essendo presente un numero di associati superiore ad un quarto degli associati in regola con il pagamento della quota sociale per il 2026 (n. 63) e pertanto atta a deliberare sull'Ordine del Giorno comprendente modifiche statutarie, ai sensi dello

REGISTRATO
AGENZIA DELLE
ENTRATE UFFICIO DI
BOLOGNA

Il 17/06/2026

Serie 1T

N. 29174

Euro 245,00

Statuto vigente;

- che del Consiglio Direttivo sono presenti, oltre a sè Presidente, i consiglieri Ilaro Ghiselli, Giorgio Forni, da Lisca Maddalena;

- che del Collegio dei Revisori dei Conti sono tutti debitamente informati sono assenti giustificati;

- che è presente la Soprintendente Maddalena da Lisca.

A questo punto, il Presidente dà atto che l'Assemblea è validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti all'Ordine del Giorno, a norma di Legge e dello Statuto in vigore, anche in conformità a quanto disposto dall'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche e integrazioni.

Iniziandosi la trattazione dell'Ordine del Giorno, il Presidente anzitutto ricorda agli intervenuti:

- che l'Assemblea straordinaria dell'Associazione in data 29 ottobre 2020 verbalizzata con rogito di me Notaio rep.n. 4344, registrato all'Agenzia delle Entrate di Bologna il 3 novembre 2020 al n. 45097, ha adottato un nuovo testo di Statuto composto di n.ro 18 (diciotto) articoli ed ivi allegato sotto la lettera "A", largamente modificato, rispetto a quello vigente, adeguato alla normativa dettata in materia di Enti del Terzo Settore e in particolare al D.lgs n. 117 del 2017 e successive modifiche e integrazioni;

- che la predetta Assemblea ha previsto che il suddetto Statuto, approvato, sarebbe entrato in vigore, soltanto al momento dell'iscrizione dell'Associazione, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore RUNTS secondo le previsioni della legislazione vigente.

Ciò premesso, il Presidente invita l'Assemblea a confermare la volontà di iscrivere l'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e quindi di confermare l'adozione del nuovo testo di statuto sociale, già deliberato con la citata Assemblea del 29 ottobre 2020.

Dopo breve discussione, l'Assemblea, a voti unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- di confermare la volontà già espressa nella più volte citata Assemblea del 29 ottobre 2020, di iscrivere l'Associazione, Bologna Festival, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e, pertanto, di adottare il nuovo testo di statuto dell'Associazione, composto di n.ro 18 (diciotto) articoli, che riproduce quello in vigore, ma contenente tutte le modifiche necessarie e/o opportune, a tali fini, statuto che regolerà l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, in sostituzione di quello a oggi vigente e che io Notaio ritiro e allego al presente verbale sotto la **lettera "A"**, omessane la lettura per dispensa avutane dal comparente, annuente l'Assemblea.

L'Assemblea, infine, conferisce al sopracostituito Presidente

dott. Federico Stame, ampio mandato per l'esecuzione della deliberazione assunta e per il compimento delle formalità necessarie all'iscrizione di Bologna Festival nel RUNTS, inclusa la facoltà di apportare al presente verbale ed allegato Statuto, le modifiche non sostanziali che dovessero essere richieste dalle Autorità competenti, in sede di approvazione delle modifiche statutarie adottate.

Imposte e spese del presente atto, annesse e dipendenti, sono assunte dalla Associazione.

Il Presidente conferma che lo Statuto modificato e approvato entrerà in vigore soltanto al momento della iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore RUNTS secondo le previsioni della legislazione vigente.

Il comparente consente il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento GDPR n. 679/2016, per i soli fini connessi al presente atto.

Del che faccio constare col presente verbale, da me Notaio letto, in presenza dell'Assemblea, al comparente che lo approva e meco sottoscrive alle ore 10,40 scritto parte a macchina da persona di mia fiducia e parte a mano da me, su due fogli per sette pagine sin qui.

F.to: Federico Stame

" Giacomo Zerbini Notaio

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**BOLOGNA FESTIVAL ETS**

* * *

ART.1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una Associazione denominata "Bologna Festival - Ente del Terzo Settore" o, in forma abbreviata "Bologna Festival ETS", ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n.117/2017 e delle disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

ART.2 - OGGETTO

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale, svolgere attività nel settore della musica, dello spettacolo musicale, del melodramma e del balletto; promuovere lo studio e la diffusione della cultura e dell'arte e dello spettacolo musicale curando, direttamente o indirettamente, l'organizzazione e la programmazione di concerti sinfonici e cameristici, spettacoli musicali, lirici e di balletto, festival e cicli di manifestazioni. E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

ART.3 - SEDE

L'Associazione ha sede in Bologna, Via delle Lame 58.

Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia ed all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

ART.4 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è formato:

- a) dalle quote sociali e da eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- b) dagli eventuali contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- d) da eventuali erogazioni per servizi prestati dall'Associazione.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART.5 - ADESIONE E ATTIVITA' DEGLI ASSOCIATI

Possono essere associati dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che ne condividono le finalità e gli scopi.

L'ammissione dei nuovi associati è fatta con deliberazione del Consiglio Direttivo, previa richiesta scritta dell'interessato indirizzata all'Associazione.

Gli associati hanno obbligo di versamento della quota associativa, devono rispettare le norme dello statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Il contributo associativo è intrasmissibile, non è rivalutabile e non è collegato alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Ogni associato, purché iscritto nel libro soci, ha diritto di voto in assemblea nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali presso, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso

la sede dell'Associazione entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.

ART.6 - PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per decesso, rinuncia e per esclusione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per violazione delle disposizioni statutarie, dei regolamenti e delle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo, ovvero per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato per iscritto all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione che deciderà inappellabilmente.

ART.7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE E LIBRI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- i Vice Presidenti
- l'Organo di controllo e il revisore dei conti, se nominati o obbligatori per legge.

L'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, se nominato, nonché il Libro dei soci all'Associazione.

ART.8 - ASSEMBLEA DEI SOCI

Gli associati formano l'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto e ove lo ritenga comunque opportuno, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga opportuno l'organo di controllo, anche monocratico, e ne dispone la revoca;
- d) approva il bilancio;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge,

dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.
Per la validità della costituzione e delle delibere dell'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è necessario che siano presenti o rappresentanti almeno la metà più uno degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria sarà valida qualunque sia il numero dei presenti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per la validità della costituzione e delle delibere dall'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, sarà necessaria la presenza di almeno un quarto degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART.9 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Presidente o da uno dei Vice Presidenti almeno una volta l'anno, mediante avviso scritto inviato a ciascun associato, con raccomandata o via mail, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio.

La Presidenza dell'Assemblea è assunta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti e, in mancanza anche di questi, da persona eletta dall'Assemblea stessa.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART.10 - CONSIGLIO DIRETTIVO E POTERI DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da nove a venti, eletti dall'Assemblea dei soci che di volta in volta ne determina il numero.

Ove l'Assemblea non provveda ad eleggere il massimo dei componenti, il Consiglio Direttivo può nominare per cooptazione fino ad un massimo di cinque membri, che rimarranno in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e uno o due Vice Presidenti; anche per tali cariche la durata è triennale, con facoltà di rielezione.

Qualora un membro del Consiglio Direttivo, nel corso del triennio, venga a mancare per una ragione qualsiasi, il Consiglio può cooptare un nuovo membro che rimarrà in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione occorrenti per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:

- deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- provvedere alla stesura ed alla approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, relazionandone all'assemblea;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- stabilire i criteri per i rimborsi agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea.
- deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;
- determinare le quote associative e stabilire le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Al Consiglio Direttivo spetta altresì la nomina di un Soprintendente e/o di un Direttore Artistico.

Il Consiglio Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività dell'Associazione, che dovrà essere sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione.

Il Consiglio Direttivo potrà conferire con propria deliberazione deleghe e poteri di rappresentanza ai propri membri per la trattazione di determinati affari.

ART.11 - CONVOCAZIONE E DELIBERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni quattro mesi.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando questi lo ritenga opportuno o a seguito di richiesta scritta e motivata di due dei suoi componenti.

La convocazione sarà scritta e avverrà almeno otto giorni prima della riunione, tramite raccomandata o messaggio di posta elettronica.

In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di un messaggio di posta elettronica inoltrato alme-

no due giorni prima della data prevista per la riunione.

E' ammessa la riunione per video o teleconferenza, purché sia garantito il principio della collegialità. In tale caso la riunione s'intende tenuta nel luogo ove è il Presidente.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'organo di controllo, se nominato, e il revisore legale, se nominato, siano presenti o informati della riunione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito in prima convocazione quando è presente la metà dei suoi componenti; in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti.

Delibera in ogni caso a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo devono essere invitati a partecipare i membri dell'organo di controllo ed il revisore legale.

ART.12 - PRESIDENTE E I VICE PRESIDENTI

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli associati.

Il Presidente ha altresì, il compito di sovrintendere all'esecuzione delle delibere dei predetti organi e provvede - di concerto con il Soprintendente - alla direzione ed alla gestione tecnico-amministrativa dell'Associazione.

I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o impedimento di questi, con tutti i poteri di cui il Presidente dispone, disgiuntamente l'uno dall'altro.

ART.13 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. 117/2017.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione,

l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società

di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

ART. 14 - SOPRINTENDENTE

Il Soprintendente cura ogni aspetto, organizzativo, amministrativo e artistico della attività di Bologna Festival; formula proposte al Consiglio Direttivo e ne attua le direttive, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto deliberativo, con esclusione del Bilancio e delle delibere che riguardano la sua attività. Il Soprintendente può avvalersi della collaborazione di consulenti musicali

Il Direttore Artistico - se nominato - predispone di concerto con il Soprintendente il programma di attività artistica da sottoporre al Consiglio Direttivo. Può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo

ART.15 - BILANCIO

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo a norma di legge.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art.2 dello statuto.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART.16 - DURATA ED ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione ha durata a tempo indeterminato.

L'Associazione si estingue:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto gli scopi;
- b) per le cause di cui all'art. 27 Cod. Civ.;
- c) per le altre cause previste dalla legge.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART.17 - ARBITRATO IRRITUALE

La soluzione di qualsivoglia controversia che dovesse insorgere tra l'Associazione e gli associati, anche in relazione o in connessione con il presente statuto ivi incluse, ma non in via limitativa, quelle inerenti all'interpretazione e all'esecuzione, alla validità e all'efficacia dello Statuto, sarà risolta in via irrituale da tre arbitri amichevoli compositi riuniti, in collegio arbitrale con sede a Bologna, due dei quali designati dalle parti ed il terzo designato dai primi due arbitri d'accordo tra loro. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo arbitro, questi sarà designato dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Gli arbitri giudicheranno senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile entro novanta giorni.

ART.18 - NORMA DI CHIUSURA

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.